



COMUNE DI BARZANÒ
Provincia di Lecco
Viale L. Manara 13
23891 BARZANÒ

COMUNE DI CREMELLA
Provincia di Lecco
Via Don Colombo, 1
23894 CREMELLA



SERVIZIO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE

ORDINANZA N° 70 DEL 28/10/2025

OGGETTO:

ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE ECCETTO RESIDENTI E AUTORIZZATI E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA VIA LEONARDO DA VINCI TRATTO COMPRESO TRA L'INTERSEZIONE CON VIA CASSINETTA E IL NUMERO CIVICO 24 DI VIA LEONARDO DA VINCI (STELLA DANCE) DALLE ORE 07:30 DEL GIORNO GIOVEDÌ 30.10.2025 E FINO A TERMINE LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGI E COMPLETAMENTO PISTA CICLOPEDONALE, COME DA SEGNALETICA TEMPORANEA POSTA IN LOCO.

SEGRETARIO COMUNALE

- **Preso atto** della richiesta assunta al protocollo del comune di Barzanò, visto prot. n. 0013640 del 27.10.2025, da parte del Sig. Fumagalli Pietro, in qualità di Legale Rappresentante dell'Impresa CAZZANIGA & FUMAGALLI S.r.l. con sede a Sirtori (LC) in via del Peschierone n.14, CF/P.IVA 00747620136;
- **Considerato** che nella citata richiesta si chiede l'emissione di ordinanza viabilistica di divieto di transito veicolare a tutte le categorie di veicoli eccetto residenti e autorizzati in via Leonardo da Vinci tratto compreso tra l'intersezione con via Cassinetta e il numero civico 24 di via Leonardo da Vinci (Stella Dance) dalle ore 07:30 del giorno giovedì 30.10.2025 e fino a termine lavori di realizzazione parcheggi e completamento ciclopedonale, come da segnaletica temporanea posta in loco;
- **Atteso** che i lavori sono eseguiti per conto del comune di Barzanò;
- **Visto** il Codice della Strada vigente (Decreto Legislativo n.285/92 e successive modifiche ed integrazioni);
- **Visto** il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada, emanato con D.P.R. 16/12/1992, n.495 e successive modifiche ed integrazioni;
- **Visto** il Decreto Legislativo n.267/2000 e ss.mm.ii.;
- **Dato atto** che con decreto n. 07 del 31.01.2025 il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell'Area Polizia locale – Commercio e Servizio Associato di Polizia Locale fra i comuni di Barzanò e Cremella.
- **Richiamato altresì** il decreto sindacale n.04 del 30.01.2025 il quale prevede la sostituzione del Responsabile dell'Area Polizia Locale, Commercio e Servizio Intercomunale di Polizia Locale fra i comuni di Barzanò e Cremella, in caso di assenza, da parte del Segretario Comunale/Responsabile Area Affari Generali, Avv. Mario Scarpa.

ORDINA

L'ISTITUZIONE DI:

- **UN DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE A TUTTE LE CATEGORIE DI VEICOLI ECCETTO RESIDENTI E AUTORIZZATI IN VIA LEONARDO DA VINCI TRATTO COMPRESO TRA L'INTERSEZIONE CON VIA CASSINETTA E IL NUMERO CIVICO 24 DI VIA LEONARDO DA VINCI (STELLA DANCE), DALLE ORE 07:30 DEL GIORNO 30.10.2025 E FINO A TERMINE LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGI E COMPLETAMENTO PISTA CICLOPEDONALE COME DA SEGNALETICA TEMPORANEA POSTA IN LOCO.**

- **ALL'OCCORRENZA POTRANNO ESSERE POSIZIONATI DEI DIVIETI DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA OVE E QUANDO RITENUTI NECESSARI (PREVIO POSIZIONAMENTO IN LOCO ED IN TEMPO UTILE DI SEGNALETICA PROVVISORIA).**

Qualora ritenuto opportuno/necessario, nei tratti interessati dai lavori, dovrà essere interdetto anche il transito pedonale al fine di garantirne la sicurezza e l'incolumità.

DISPONE

che il sig. Cazzaniga Davide, in qualità di direttore tecnico dell'Impresa **CAZZANIGA & FUMAGALLI S.r.l.** con sede a Sirtori (LC) in via del Peschierone n.14, CF/P.IVA 00747620136, provveda a:

1. Installare e mantenere efficiente per tutto il periodo dei lavori la segnaletica prescritta dal "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" approvato con D.M. 10.07.2002, nel rispetto di quanto previsto dal Codice della Strada e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16.12.1992 n 495;
2. **Posizionare idonea segnaletica di cantiere, di preavviso, di sosta e chiusura lungo entrambi i sensi di marcia nei tratti interessati, in modo tale da segnalare opportunamente l'area interessata dai lavori, oltre ad assumere tutte le misure e le precauzioni atte ad evitare qualsiasi pericolo a persone e a cose** (comprese anche i soggetti autorizzati ad accedere all'area interessata);
3. Garantire l'accesso in sicurezza ai frontisti nelle rispettive proprietà.
4. Nel caso i lavori siano sospesi, la strada dovrà essere libera da segnali, impedimenti e/o ingombri, fatti salvi quelli che indicano e segnalano la zona di cantiere;
5. **Pubblicizzare l'ordinanza in via Leonardo da Vinci ai residenti e soggetti autorizzati ad accedere all'area;**
6. Il manto stradale dovrà essere sempre tenuto in sicurezza dall'impresa esecutrice, che in caso di necessità, dovrà intervenire immediatamente;
7. Coprire la segnaletica in contrasto con quella richiesta dalla presente ordinanza nei periodi di tempo previsti;
8. Ripristinare la segnaletica originale al termine del periodo di efficacia della presente ordinanza;
9. Mettere in sicurezza, con oneri a proprio carico, l'area di cantiere, ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.;
10. Effettuare il servizio di sorveglianza del cantiere e garantire l'efficienza della segnaletica per tutta la durata dei lavori;
11. **Che sia sempre consentito il transito ai mezzi di soccorso;**
12. I contravventori saranno puniti a norma del vigente Codice della Strada.
13. **L'Amministrazione Comunale è sollevata in ogni caso da responsabilità per danni a persone e/o a cose.**

La segnaletica temporanea viabilistica e di cantiere posta in loco deve essere posizionata chiara e leggibile anzitempo, in tempo utile, a carico dell'azienda esecutrice dei lavori. Il personale della Ditta incaricata deve garantire la fluidità e la sicurezza del traffico veicolare e pedonale con l'impiego di apposito personale munito di idonei indumenti rifrangenti. Eventuali ostacoli devono essere, oltre che messi in sicurezza, anche segnalati e resi visibili da apposite lanterne funzionanti anche durante il periodo serale/notturno. Eventuali buche dovranno essere coperte da adeguate ed idonee piastre di metallo.

In caso di condizioni meteo avverse tali da impedire l'esecuzione dei citati lavori, la presente ordinanza esplicherà i propri effetti anche in date successive previa comunicazione agli Uffici Comunali competenti e collocazione in tempo utile della relativa segnaletica provvisoria.

Dispone altresì la pubblicazione della presente all'Albo Pretorio on-line del Comune di Barzanò e la trasmissione della presente all'Ufficio Tecnico Comunale, alla Stazione dei Carabinieri di Cremella e all'AREU.

AVVERTE

- ☐ La presente ordinanza non sostituisce autorizzazione alla manomissione del fondo stradale.
- ☐ Che a norma dell'art.3, comma 4, della Legge 07/08/90, n.241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 06/12/71, n.1034, chiunque abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di Legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni;
- ☐ Che l'inottemperanza alla presente ordinanza comporterà, ove il fatto non costituisca reato, l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal vigente Codice della Strada;
- ☐ Che la Polizia Locale e le altre Forze di Polizia sono incaricate di fare osservare la presente ordinanza.

SEGRETARIO COMUNALE
SCARPA MARIO

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.